CITTA' DI MODICA

SETTORE VI

URBANISTICA - CENTRO STORICO - S.U.A.P - UNESCO

Prot. 97234

Modica li - 4 SET. 2018

DIRETTIVA N. 7 /2018

A tutti i tecnici del settore

LORO SEDI

OGGETTO: Ricoveri di animali in zona agricola. Attività cinotecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

che è stata espressamente richiesto dove sia possibile nel territorio di Modica realizzare dei box per cani ad uso privato,

che il PRG del Comune non individua aree specifiche su cui poter realizzare attività cinotecniche quali ricovero allevamento addestramento di cani e simili,

che la Legge 23 agosto 1993, n. 349, avente ad oggetto "Norme in materia di attivita' cinotecnica", inserisce tale attività tra le attività agricole, distinguendo il caso in cui l'operatore si possa considerare o meno imprenditore agricolo,

che il titolo IV delle Norme di attuazione prevede che nelle zone E è consentito l'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio.

che l'art. 113 - "Ricoveri per animali" del **Regolamento Edilizio Comunale** vigente definisce le regole con cui essi si possono realizzare, e, tra l'altro vieta la loro realizzazione in zone diverse da quella agricola.

RITENUTO

che l'espletamento dell'attività cinotecnica in forma non imprenditoriale, è ammessa secondo quanto stabilisce lo stesso art. 2 comma 3 della L. 349/93 per cui *"Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, ... omissis"*

che la L. 349/93 non impone a colui che esercita l'attività cinotecnica di assumere necessariamente lo status di imprenditore agricolo,

che uno o più box per cani, siano assimilabili a tutti gli effetti a "ricoveri per animali", rientranti tra quelli di cui all'art. 113 del regolamento edilizio comunale,

che, in ogni caso, sia ragionevole, in assenza di norme specifiche di PRG, ritenere ammissibile la realizzazione di box per cani in zona agricola, nel rispetto di quanto previsto genericamente per il ricovero di animali all'art. 113 del REC. a cui si rimanda integralmente,

che, anche in considerazione che i box per cani non costituiscono carico urbanistico, non siano soggetti a limitazioni volumetriche, o ad indici e parametri particolari, se non quelli definiti dal detto art. 113, (mc.15 per ogni capo di bestiame minuto, distanza di ml. 30 dalle parti abitative, ecc.), derivanti dall'entità dell'attività (riconosciuta agricola dalla legge).

DISPONE

La realizzazione di Box per cani ed in genere l'esercizio di attività cinotecnica, sia a carattere imprenditoriale, sia a carattere amatoriale, soggiacciono alle norme regolamentari di questo Comune vigenti per i "ricoveri di animali" di cui all'art. 113 del Regolamento edilizio comunale, ed a quelle definite per le attività prettamente agricole dal titolo IV delle norme di attuazione del PRG.

Modica li 29/08/2018

Il responsabile del settore,

arch. Salvatore Monaco